



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO GIURIDICO 2023-2025 ECONOMICO 2023

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si redige la presente relazione tecnico finanziari relativa a quanto in oggetto.

Modulo 1

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2023

In data 19/12/2023 è stata siglata la preintesa, le parti sindacali invitate non sono state presenti e non sono presenti nell'ente R.S.U. per la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio per l'anno 2023.

Le parti presenti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 effettuata nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge e successivamente approvata come segue:

- con determinazione del segretario comunale/responsabile del servizio finanziario n. 259 del 14.11.2023 e le risorse variabili 2023 sono state definite con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 12.12.2023.

Per quanto riguarda la parte normativa si richiamano integralmente:

- CCNL per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- artt. 79 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzazione delle risorse "decentrate" da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- art. 73 del D.L. 25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di part time;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- art. 9 – comma 2 bis - del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo

dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 3 – comma 2 – del D.L. 80/2021 che ha previsto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui sopra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, potranno essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;
- comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) che al fine di dare attuazione a quanto sopra ha disposto che le modalità e i criteri per l'incremento in argomento dovranno, comunque, essere stabiliti nel CCNL 2019 – 2021;

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

PARTE FISSA			
art 79 c 1 L a (ex art. 67, comma 1)	fondo unico consolidato	€ 4.597,27	
art 79 c 1 L a (ex art. 67, comma 1)	risorse alte professionalità NON UTILIZZATE (0,20% monte salari 2001)	€ 135,00	
art 79 c 1 L a (ex art. 67, comma 2 L b)	differenza incrementi contrattuali e costo storico progressioni	€ 55,00	
art 79 c 1 L a (ex art 67, comma 2 L a)	incremento di € 83,20 su base annua per dipendente (in servizio al 31.12.2015)	€ 83,20	
art 79 c 1 L b	incremento di € 84,50 su base annua per dipendente (in servizio al 31.12.2018)	€ 84,50	
	totale PARTE FISSA		€ 4.954,97

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

PARTE VARIABILE			
art 79 c 1 L b	incremento una tantum di € 84,50 (anni 2021 2022)	169,00	
		-	
	totale PARTE VARIABILE	-	169,00

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

SEZIONE IV– SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

1) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.954,97
2) Totale risorse variabili	€ 169,00

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non pertinente (contabilità di costituzione del fondo al lordo)

Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate espressamente dal CCDI sottoposto a certificazione

RIPARTIZIONE DEL FONDO:

DETRAZIONE RISORSE:

INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONI

€ 622,80

€ 0,00

TOTALE € 622,80

RISORSE ASSEGNATE:

INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

€ 4.501,17

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate da contratto integrativo somme per complessivi Euro 4954,97 di parte stabile e Euro 169,00 di parte variabile così suddivise:

DETRAZIONE RISORSE:	
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 622,80
PROGRESSIONI	€ 0,00
TOTALE	€ 622,80
RISORSE ASSEGNATE:	
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	€ 4.501,17

Oltre al fondo per lavoro straordinario:

Fondo lavoro straordinario	200,00
----------------------------	--------

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	622,80
Somme regolate dal contratto – parte stabile	4.332,17
Somme regolate dal contratto – parte variabile	169,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Fondo lavoro straordinario	200,00
Totale	5.323,97

Sezione V – Destinazioni temporaneamente collocate all'esterno del fondo:

Voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili ammontano a Euro 4.954,97. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, comparto) che ammontano a Euro 622,80 sono tutte finanziate con risorse di parte stabile.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto del CCNL vigente e dei criteri individuati nel contratto decentrato.

- c. rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

DESCRIZIONE		
	ANNO 2023	ANNO 2022
Risorse stabili nel tetto (consolidato 2017)	4.870,47	4.870,47
Risorse stabili (art. 67 comma 2 lett. a) e b)) da non considerare	84,50	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	4.954,97	4.870,47
Residui anni precedenti	0	448,31
Risorse Variabili	169,00	0,00
Totale	5.123,97	5.318,78

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica di gestione:

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa di Bilancio.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo del rispetto del limite di spesa del Fondo dell'anno precedente:

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato ai sensi:

- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 che testualmente recita: “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 67 comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definiti a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;
- dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 11: “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione” che testualmente recita: “1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni, in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 23; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’art. 20, comma 3 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- l’art. 11-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018 (Decreto semplificazioni) come inserito dalla Legge di conversione n. 12/2019 che testualmente prevede: “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

Si da atto che nel calcolo del limite art 23 comma 2 D.lgs. 75/2017 non si tiene conto:

- dell’economie del fondo dell’anno precedente;
- delle risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente;
- delle somme di cui art 79 comma 1 lettera b e comma 3 del CCNL 16/11/2022 art. 79 comma 6;

Quanto sopra conferma i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL funzioni locali del 21.05.2018, più volte citato nonché gli orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite – delibera

n. 6/2018 – e della Corte dei Conti Sezione Autonomie - delibera n. 19/2018;

Inoltre tali risorse sono altresì da escludere dal vincolo generale di contenimento della spesa di personale come espressamente previsto dall'art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo risorse decentrate, così come determinato, trova sua imputazione negli appositi capitoli del Bilancio 2023.

Si attesta inoltre che dal presente contratto non derivano costi indiretti.

La presente relazione tecnico finanziaria viene inviata per la relativa certificazione, di cui all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. 165/2001, al Revisore dei Conti unitamente all'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2023, sottoscritto in data 19.12.2023.

Il Comune rispetta altresì il vincolo relativo alle spese di personale imposto dall'art. 1 c. 557 L296/06, come risulta dalla tabella inserita nella relazione del revisore del conto relativa al rendiconto della gestione esercizio 2022.

Berzo San Fermo , 19.12.2023

Il Segretario Comunale
Il Responsabile del Settore Finanziario
Pantò dr Nunzio

